

## **Prova Invalsi: tra violazione della privacy e non obbligatorietà della collaborazione.**

### **In via preliminare :**

l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (in seguito INVALSI), Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, in attuazione dei compiti attribuiti dalla normativa vigente e degli obiettivi individuati dalla Direttiva del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.76 del 6 agosto 2009, registrata dalla Corte dei Conti il 16 settembre 2009, deve realizzare, nella prima metà del mese di maggio 2010, la rilevazione degli apprendimenti degli studenti frequentanti le classi II e V della scuola primaria e I della scuola secondaria di primo grado, sia nelle scuole statali sia in quelle paritarie. Con la rilevazione 2009/10, l'INVALSI attua le disposizioni della Direttiva annuale n. 76 del 06/08/2009, la quale ha stabilito che l'INVALSI debba nel corrente anno: “Provvedere, sulla base delle indicazioni di cui alla direttiva triennale n. 74 del 15 settembre 2008, alla valutazione degli apprendimenti tenendo conto anche delle soluzioni e degli strumenti già adottati per rilevare il valore aggiunto prodotto da ogni singola scuola in termini di accrescimento dei livelli di apprendimento degli alunni.

In particolare, ai fini della valutazione, la rilevazione:

- riguarderà gli studenti della seconda e quinta classe della scuola primaria e della prima e terza classe della scuola secondaria di I grado. Per la terza classe si terrà conto della valutazione degli apprendimenti cui sono sottoposti gli studenti in occasione della prova nazionale dell'esame di Stato al termine del primo ciclo”***Date delle rilevazioni nella scuola Primaria***

**6 maggio 2010:** Prova Preliminare di lettura (classe II); Prova di Italiano (classi II e V)

**11 maggio 2010:** Prova di Matematica (classi II e V); Questionario studente (classe V).

***Data della rilevazione nella Scuola Secondaria di primo grado***

**13 maggio 2010:** Prova di Italiano, Matematica e Questionario studente

La circolare n. 86 MIURAOODGOS prot. n. 10825 R.U./U prevede in particolare modo che La valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del primo ciclo di istruzione. Come in tutte le indagini è previsto un controllo di qualità sulle procedure di somministrazione mediante l'invio di osservatori in un campione casuale di scuole.

Per snellire e facilitare le operazioni di trasmissione dei risultati è essenziale la collaborazione degli insegnanti per la somministrazione, la correzione delle prove e la trascrizione degli esiti sugli appositi fogli risposta da inviare all'INVALSI. In questo modo i fascicoli delle prove potranno essere trattiene e conservati dalle istituzioni scolastiche quali materiali utili a iniziative e momenti di riflessione e di confronto.

**Come sono strutturate le schede?**

La Scheda Alunni riporta in alto il codice scuola, la denominazione della scuola, il codice plesso, la denominazione del plesso e l'indicazione se si tratta di una classe campione o no. Essa riporta nelle prime due colonne (da sinistra) i codici degli studenti (nello stesso ordine della scheda riepilogativa) e il numero progressivo. Le successive cinque colonne (Stato alunno, Sesso, mese di nascita, Anno di nascita,

Tipo di disabilità) devono essere compilate dalla segreteria prima della somministrazione, mentre le ultime tre colonne serviranno ai somministratori per registrare, il giorno delle prove, la presenza o assenza degli alunni.

**La Scheda - risposte studente** riporta in alto il codice scuola, la denominazione della scuola, il codice plesso, la denominazione del plesso e l'indicazione se si tratta di una classe campione o no. Essa è composta da tre fogli: il primo foglio (foglio per la segreteria) deve esser compilato a cura della segreteria con le informazioni richieste. Il secondo e terzo foglio (risultati delle prove) devono esser compilati dagli insegnanti somministratori una volta terminata la somministrazione. Nelle sole classi campione la compilazione del secondo e terzo foglio verrà invece fatta dall'osservatore. Si sottolinea che deve essere compilata una scheda per ogni studente della classe, anche se lo studente, per una ragione o l'altra (disabilità, assenza, ecc.), non ha partecipato ad una o a tutte le somministrazioni. In questo caso risulterà compilato solo il primo foglio (foglio per la segreteria), mentre il secondo o terzo foglio o entrambi risulteranno vuoti. Pertanto dovranno essere consegnati al Corriere incaricato del ritiro delle schede tante schede-risposte studente quanti sono i codici studente elencati nella Scheda-Alunni. Al termine delle prove, la scheda riepilogativa (a differenza della Scheda Alunni e delle schede-risposte degli studenti) non deve esser consegnata al Corriere per l'invio all'indirizzo indicato dall'INVALSI, ma deve esser trattenuta presso la scuola e ivi conservata agli atti dal dirigente

**La scheda riepilogativa** riporta in alto il codice scuola, la denominazione della scuola, il codice plesso, la denominazione del plesso e l'indicazione se si tratta di una classe campione o no. Essa contiene nella colonna di sinistra un numero progressivo e l'elenco dei codici degli studenti della classe. Nella colonna a fianco la segreteria dovrà riportare i nomi degli alunni della classe in ordine alfabetico. La scheda servirà ai somministratori per fare l'appello degli studenti prima dell'inizio di ogni prova e per poter consegnare a ciascuno i fascicoli degli strumenti di rilevazione seguendo sempre il medesimo ordine. Ciò è della massima importanza per far sì che ogni alunno riceva i vari fascicoli con lo stesso codice studente. Al termine delle prove, la scheda riepilogativa (a differenza della Scheda Alunni e delle schede-risposte degli studenti) non deve esser consegnata al Corriere per l'invio all'indirizzo indicato dall'INVALSI, ma deve esser trattenuta presso la scuola e ivi conservata agli atti dal dirigente.

#### Considerazioni

##### **1) Non obbligatorietà della collaborazione del docente.**

**1) La circolare in quanto tale non è fonte normativa avente forza di legge e non sono vincolanti. Sul punto sono intervenute due sentenze importanti . La Corte di cassazione che, con la sentenza n. 35 del 5 gennaio 2010, ha rafforzato una linea interpretativa inaugurata qualche anno fa. "La violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, non contenendo le circolari norme di diritto, ma essendo piuttosto qualificabili come atti unilaterali, in riferimento ai quali può essere denunciata per cassazione soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili anche agli atti unilaterali, ovvero i vizi di motivazione. Peraltro, le circolari dell'amministrazione finanziaria, che non hanno poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute, non vincolano né i contribuenti né i giudici e non costituiscono fonti di diritto e, quindi, anche sotto tale**

profilo, ai predetti atti ministeriali non si estende il controllo di legittimità della Corte di cassazione”.

Altra sentenza storica ed importante sul punto è quella della **Cassazione Sezione Unite n. 23031 del 2 novembre 2007** con la quale, in modo si ritiene definitivo, è stato espresso il corretto valore di una circolare emanata dalla pubblica amministrazione (nella fattispecie dell'Agenzia delle Entrate): natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione che esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione **e non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata**. La Sentenza ribadisce, richiamando le precedenti pronunce sull'argomento, che ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in quanto esse non possono nè contenere disposizioni derogative di norme di legge, nè essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie. La sentenza si spinge oltre: La circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla (evenienza, questa, che, peraltro, è raro che si verifichi nella pratica), senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio (atto impositivo, diniego di rimborso, ecc.) possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare": infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. Il ragionamento è oltremodo condivisibile allorché i giudici indicano che ammettere nelle circolari opinioni interpretative dell'amministrazione con vincoli equivale a riconoscere all'amministrazione stessa un potere normativo in conflitto con la carta costituzionale che assegna tale potere al Parlamento. Cassazione, Sezione Unite n. 23031 del 2 novembre 2007.

La circolare numero 86 introduce il concetto di obbligo, che obbligo non è come evidenziato *ut supra*, ma parla anche ed espressamente di collaborazione del docente.

**Collaborare non vuol dire essere obbligati a farlo**. Sul punto voglio riprendere alcuni passaggi importanti di un precedente scritto redatto da alcuni componenti dei Cobas Scuola ovvero che: L'adesione da parte delle/degli insegnanti e del Collegio dei Docenti è prevista anche nel caso in cui la scuola venga indicata dall'INVALSI quale "scuola campione". Si vedano, a tale riguardo, l'articolo 4, comma 4 del DPR n° 275/19 (Regolamento Autonomia) e l'articolo 7, comma 2 del D.L.vo n° 297/1994 (Testo Unico Istruzione) nei quali sono chiaramente previsti i poteri del Collegio dei Docenti (si allegano alla presente nota i due commi citati). Si noti, a tale riguardo, che il Dirigente Scolastico deve, invece, esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l'adesione ad attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001). Tutto ciò evidenziato e premesso, si deve comunicare che l'insegnante NON E' DISPONIBILE all'effettuazione dei test INVALSI, né nelle proprie né in altre classi, e che non è, altresì, disponibile a farle effettuare nelle proprie ore di lezione poiché le attività sono state previste nel POF d'Istituto, nella programmazione annuale e nella programmazione settimanale ed i test INVALSI non rientrano tra queste. Si segnala che gli atti unilaterali dell'amministrazione sulla materia in oggetto non possono avere alcun carattere imperativo per il personale docente il quale non è tenuto (vedasi anche l'articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana sulla libertà di insegnamento) in alcun modo a partecipare direttamente alla

somministrazione delle prove INVALSI, né a collaborare all'eventuale organizzazione delle stesse.

**Detto ciò quindi il docente non è obbligato a collaborare, non può essere obbligato a farlo, e nel caso di costrizione alla collaborazione si suggerisce vivamente la richiesta di emissione di ordine di servizio da impugnare con rimostranza scritta, rilevando la illegittimità per i motivi sopra esposti, quindi "costringere" il Dirigente Scolastico alla emissione di secondo ordine di servizio ed avviare il relativo contenzioso.**

Sul punto è importante ricordare alcune disposizioni previste nel contratto collettivi applicato del Comparto Scuola in particolare l'articolo 26, 28, 29 e 30 che riguardano la funzione docente e gli obblighi del docente che devono essere letti in correlazione con l'articolo 33 della Costituzione e l'articolo 395 del Testo Unico Scuola.

Gli obblighi di lavoro del personale docente si suddividono di norma in **attività di insegnamento** ed in **attività funzionali alla prestazione di insegnamento**. L'aspetto che più ci riguarda da vicino è quello relativo all' **attività funzionale all'insegnamento** che è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente e comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali e la partecipazione alle riunioni. Tra gli **adempimenti individuali** dovuti rientrano le attività relative: alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; alla correzione degli elaborati; ai rapporti individuali con le famiglie.(articolo 29 ccnl comparto scuola). Tale articolo deve essere letto in correlazione con l'articolo 28 comma 4 dove emerge che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, **sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive.** Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattica-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all'art. 7-.

Cosa si deduce da tutto ciò?

**In primis** che la valutazione rientrante tra le attività funzionali del docente è unicamente quella correlata all'attività didattica e non alla valutazione statistica correlata all'Invalsi che nulla ha a che vedere con il concetto di valutazione ordinaria dell'attività didattica in essere.

**In secundis** che, come ricordato nelle premesse, la eventuale definizione delle prove Invalsi nel proprio Istituto deve essere necessariamente prevista nel piano annuale dell'attività del proprio Istituto e ciò deve risultare da atto scritto.

Quindi da ciò deduciamo che non emerge nessun obbligo di collaborazione correlato all'attività della funzione docente e tanto meno obbligo nel senso stretto del docente di dover adempiere alla somministrazione della prova Invalsi o correggere le relative prove. Se ciò si dovesse verificare è per libera scelta, in caso contrario si ricorda la necessità della richiesta di ordine di servizio poichè tale attività, quella della somministrazione e correzione della prova Invalsi, non rientra tra le attività previste dalla funzione docente.

**2) Violazione privacy dello Studente**

Occorre verificare in via preliminare se le famiglie delle classi interessate per quanto concerne i minori sono state preventivamente informate in tema di privacy ed hanno prestato il loro consenso perchè il proprio/a figlio/a possa svolgere la prova ivi considerata. In caso contrario invito le famiglie a non fare partecipare i propri figli alla detta somministrazione poichè è obbligo dell'Amministrazione informare preventivamente le famiglie che i propri figli dovranno partecipare alla redazione del Test INVALSI che contiene dati sensibili degni di tutela normativa.

#### **Entriamo nel particolare.**

Nella lettera sulla informativa della privacy preparata dall'INVALSI si legge che: Sui fascicoli contenenti i testi delle prove saranno apposte etichette recanti i codici identificativi della scuola, del plesso, del livello di classe frequentata, della sezione e dello studente. Lo studente **sarà identificato solamente tramite il predetto codice alfanumerico**, e la chiave di collegamento tra il codice e il nominativo dello studente **sarà conosciuta solo dall'insegnante della classe o della scuola incaricato della somministrazione**; nelle classi campione, infatti, l'osservatore esterno avrà a disposizione materiali identificati dal solo codice alfanumerico. Inoltre, alle segreterie delle scuole sarà richiesto di raccogliere una serie di informazioni sugli studenti, e precisamente: **nazionalità (italiana o straniera), livello di istruzione e occupazione dei genitori, orario settimanale della classe frequentata, frequenza o meno dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia**. Tali informazioni, unitamente a quelle ricavate dal questionario studente, se somministrato, verranno riportate sullo stesso foglio nel quale sono registrate anche le risposte dello studente alle prove, che come già sopra detto, identifica lo studente solo tramite codice alfanumerico. In tal modo è garantito il rispetto dell'anonimato dello studente sia per quanto riguarda i risultati delle prove sia per ciò che concerne le informazioni ricavate dal questionario e dalle notizie raccolte dalle segreterie delle scuole, in quanto la chiave di collegamento tra il codice e il nominativo dello studente **sarà conosciuta solo dall'insegnante della classe o della scuola incaricato della somministrazione e dal personale di segreteria incaricato della trasposizione dei dati sulla scheda risposta**. Si evince altresì che i dati personali verranno trattati in modo da **essere resi anonimi all'esterno e all'interno dell'istituto,(ma attenzione) immediatamente dopo la raccolta effettuata dalle istituzioni scolastiche**. Il codice di accoppiamento tra le informazioni raccolte e l'identificativo della persona è conosciuto **solo** dal personale docente dell'istituzione scolastica incaricato della somministrazione e dal personale di segreteria incaricato della trasposizione dei dati sulla scheda risposta e, **una volta utilizzato per la predetta funzione, non è ulteriormente utilizzabile**... Ma attenzione la scheda riepilogativa che contiene nella colonna di sinistra un numero progressivo e l'elenco dei codici degli studenti della classe; dove nella colonna a fianco la segreteria dovrà riportare i nomi degli alunni della classe in ordine alfabetico; servirà ai somministratori per fare l'appello degli studenti prima dell'inizio di ogni prova e per poter consegnare a ciascuno i fascicoli degli strumenti di rilevazione seguendo sempre il medesimo ordine. Ma al termine delle prove, la scheda riepilogativa (a differenza della Scheda Alunni e delle schede-risposte degli studenti) non deve essere consegnata al Corriere per l'invio all'indirizzo indicato dall'INVALSI, **ma deve essere trattenuta presso la scuola e ivi conservata agli atti dal dirigente. ... (per quanto tempo? ciò non è dato sapere...)**

L'anonimato deve essere garantito sia **preventivamente che posteriormente** alla effettuazione del detto test, altrimenti come si può pretendere di garantire **l'anonimato?**

L'Invalsi ammette esplicitamente che i dati considerati saranno a conoscenza solo della segreteria della scuola e dell'insegnante che si occuperà della somministrazione che non è detto che sia lo stesso che insegna nella classe considerata. Quindi la violazione della privacy sussiste semplicemente perché lo studente è facilmente identificabile non essendo garantita a priori l'anonimato dello stesso. Ma attenzione i genitori devono essere a conoscenza di quale sia l'oggetto delle domande a cui dovranno rispondere i propri figli. Per esempio nel test somministrato l'anno scolastico precedente nelle classi della V primaria emergevano domande incredibilmente personali che ponevano ed hanno posto lo studente in difficoltà anche perché dalle risposte date emergeva il proprio *status familiae*, di vita e sociale e ciò è in palese violazione con la divulgazione di dati sensibili attinenti alla propria sfera di vita privata specialmente quando tali dati sono facilmente riconducibili allo studente che ha compilato il questionario considerato visto che l'anonimato non è garantito e lo stesso è facilmente identificabile. Per esempio si chiedeva allo studente quanti bagni avesse a casa, quanti libri, con chi viveva...tutti dati di una delicatezza tale che non devono emergere in un questionario somministrato in primis a dei bambini ed in secundis perché permettono di delineare un profilo dello status sociale dell'individuo che comporta una invasione dell'Amministrazione nella sfera della vita privata della persona. Occorre anche evidenziare che per dati sensibili si intendono quei dati personali **“idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”**.

Tutti dati che sono ricavabili a priori nel momento in cui alle segreterie delle scuole sarà richiesto di raccogliere una serie di informazioni sugli studenti, e precisamente: **nazionalità (italiana o straniera), livello di istruzione e occupazione dei genitori, orario settimanale della classe frequentata, frequenza o meno dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia**. Tali informazioni, unitamente a quelle ricavate dal questionario studente, se somministrato, verranno riportate sullo stesso foglio nel quale sono registrate anche le risposte dello studente alle prove, che come già sopra detto, identifica lo studente solo tramite codice alfanumerico.

Tale raccolta di dati la si reputa in contrasto con quanto previsto dal codice sulla privacy in tema di dati sensibili. Si suggerisce al genitore interessato di avvalersi quanto meno delle tutele previste dall'articolo 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) del Codice in tema di Privacy che si riporta integralmente:

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

**b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;**

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) **per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;**

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

***Tanto premesso, boicottate l'Invalsi.***

***Marco Barone***